

**Regolamento  
concernente il controllo delle attività economiche**  
(del 28 agosto 2001)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli articoli 106 lett. e) della legge organica comunale del 10 marzo 1987 e 63 dell'Ordinanza federale sul registro di commercio del 7 giugno 1937;

**decreta:**

**Autorità competente**

**Art. 1** <sup>1</sup>Ogni Comune tiene il controllo delle attività economiche esercitate nel territorio comunale.

<sup>2</sup>Esso può affidare il controllo delle attività economiche all'Ufficio controllo abitanti o ad un altro ufficio, alla condizione che venga rispettato il presente regolamento.

**Autorità di vigilanza**

**Art. 2** <sup>1</sup>L'Ufficio di statistica (Ustat) esercita la vigilanza in materia di controllo delle attività economiche.

<sup>2</sup>Esso emana le necessarie direttive di applicazione al presente regolamento.

**Scopo**

**Art. 3** <sup>1</sup>Il controllo ha per scopo l'accertamento dei dati delle attività economiche che hanno la sede, la succursale, uno stabilimento o un recapito nel Comune.

<sup>2</sup>I dati raccolti sono messi a disposizione dell'Ustat per l'aggiornamento della banca del Registro delle imprese e degli stabilimenti.

<sup>3</sup>Il Comune comunica all'Ufficio del registro di commercio le nuove attività economiche sorte nonché le modificazioni avvenute, segnatamente i trasferimenti e le cessazioni.

**Attività economiche;  
definizione**

**Art. 4** Per attività economiche si intendono:

- a) le ditte individuali;
- b) le società in nome collettivo;
- c) le società in accomandita;
- d) le società anonime;
- e) le società in accomandita per azioni;
- f) le società a garanzia limitata;
- g) le società cooperative;

ai sensi del Codice delle obbligazioni, nonché ogni altra attività economica indipendente, diretta a conseguire un guadagno o svolta dietro remunerazione.

**Registrazione;  
catalogo dei dati**

**Art. 5** <sup>1</sup>Per le attività economiche la registrazione deve contenere i seguenti dati:

- eventuale ragione sociale;
- scopo;
- sede o recapito;
- numero d'identificazione dell'edificio, dell'abitazione o del locale occupato;
- cognome e nome del titolare, dei soci o dell'amministratore/degli amministratori;
- data dell'inizio dell'attività economica;
- data della cessazione dell'attività economica.

<sup>2</sup>Il Comune tiene i dati sotto forma di schede delle attività economiche.

**Notifica**

**I. Personale**

**Art. 6** <sup>1</sup>L'inizio dell'attività economica dev'essere notificato personalmente all'Ufficio competente entro 8 giorni dal titolare, da un socio, dall'amministratore o da un rappresentante.

<sup>2</sup>Chi è tenuto all'obbligo di notifica e non vi adempie sottostà alla procedura di contravvenzione di cui all'art. 145 LOC. Il Municipio provvede inoltre d'ufficio alla registrazione se ne ritiene dati i presupposti e se, entro il termine fissato, l'interessato non ha fatto la notifica personale.

## II. Del locatore

**Art. 7** <sup>1</sup>Ogni locatore deve notificare all'ufficio competente, con l'apposito modulo, l'insediamento di un'attività economica nello stabile da lui dato in locazione entro 8 giorni dall'entrata in vigore del contratto o dalla data effettiva dell'occupazione in mancanza di contratto.

<sup>2</sup>Chi mette a disposizione il proprio indirizzo quale recapito di attività economiche sottostà alla medesima notifica, entro 8 giorni.

## III. Documenti

**Art. 8** <sup>1</sup>La notifica personale di inizio di un'attività economica deve essere corredata da tutti i documenti necessari per allestire il catalogo dei dati ai sensi dell'art. 5.

<sup>2</sup>Per le attività economiche esercitate nella forma di un'impresa iscritta nel registro di commercio occorre produrre il relativo estratto.

## IV. Trasferimento o cessazione dell'attività economica

**Art. 9** <sup>1</sup>Il trasferimento in un altro Comune o la cessazione dell'attività economica deve essere notificato all'ufficio competente, entro 8 giorni, dal titolare, da un socio, dall'amministratore o da un rappresentante.

<sup>2</sup>Il locatore deve notificare all'ufficio competente, entro 8 giorni dal fatto, il trasferimento o la cessazione dell'attività economica nello stabile dato in locazione; tale obbligo vale anche per chi cessa di mettere a disposizione il proprio indirizzo quale recapito per attività economiche.

## V. Rapporto tra le notifiche

**Art. 10** La notifica personale non dispensa il locatore o colui che mette a disposizione il proprio indirizzo quale recapito dal loro obbligo di notifica e viceversa.

## Entrata in vigore

**Art. 11** Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1. ottobre 2001.

Pubblicato nel BU **2001**, 291.